

non sono puramente ecclesiastiche. Così per esempio, il *Concilium Sancti Abundii*, raggruppava i comuni odierni di Gentilino e Montagnola con le frazioni di Viglio, Orino, Arasio, Certenago, Poporino, Barca, Scairolo. Oggi ancora essi formano una parrocchia unica, ma nel Medioevo essi si presentano, anche di fronte allo Stato, come complesso unitario mentre anche le terre sono rimaste comuni<sup>95</sup>). E ciò nonostante le frazioni hanno territori e particolarità proprie, che le fanno apparire quali comuni distinti<sup>96</sup>). Confinante direttamente era il *Concilium Sancti Petri de Pamio*, al quale appartenevano i comuni odierni di Pambio-Noranco, Pazzallo e Calprino con le frazioni di Morchino, Guidino, Levina, Fontana, Senago. Questo *concilium* sembra meno strettamente legato di quello di Sant'Abbondio, i singoli comuni appaiono regolarmente autonomi non solo nel campo economico, ma anche negli elenchi di Como del 1335. Altrimenti l'unità del comune statale, rimaneva<sup>97</sup>). La parrocchia costituita nel 1472 a San Pietro Pambio si estese però al comune di Carabbia con Grancia e Berina<sup>98</sup>) e ad un *concilium* situato più a sud, che si unì a loro: il *Concilium de Agra et Premona*, formatosi probabilmente attorno alla chiesa di Sant'Ambrogio di Barbengo, con gli abitati di Bigogno, Casoro, Casaccia, Figino e altri<sup>99</sup>). Altri *concilia* erano Mor-

<sup>95</sup>) 1335 elenco delle misure: comune concilii sancti Abundii, così anche più innanzi 1453 (doc. 57) e liste 1470 e 1473 (§ 16 n. 87 e § 14 n. 67). — 1422 Certenago communis consilii sancti Abundii (mon. 1921, 64), § 8 n. 16 (1354), 211, ecc. — Maspoli 103. Beni comunali v. n. 31.

<sup>96</sup>) Doc. 11. — 1270 (CT pag. 81 sgg.) Territorium di Avilio Gentallino, Popolino, Certenago, Arasio. — XIII sec. (S. Abb. 111, senza data) notizie su Aguzzo, pecia... et dicunt vicini de Alasio esse suam. — 1335 comune de Barca, Certenago et Avilio v. § 8 n. 16. — 1386 Montagnola v. § 6 n. 145.

<sup>97</sup>) v. § 8 n. 76-78. — Elenco delle misure 1335: brenta et statera in comune per il concilio di Fontana (pag. 200), il quartarius presente a Pamio, Naurancho, Calprino (certo così invece di Caprino), Guidino, Morchino, Navino (= Levina), Pazzallo, Fontana, Senago. — Concilio generale 1453 (doc. 57). Liste: soldati 1470 (§ 16 n. 87), strade 1473 (§ 14 n. 67): solo S. Pietro Pambio. — Nel campo ecclesiastico: fondazione di parrocchia 1472: Calprino, Pambio, Pazzallo, Morchino mandano 1 rappresentante, 2 Noranco, tutti per il « comune S. Pietro Pambio, Navino e Fontana » (Mon. 1923 pag. 173).

<sup>98</sup>) Mon. 1923, pag. 173. Oltre ai nominati nella n. 97: 2 di Carabbia, 2 della Berlina per il comune di Carabbia e 1 di Agra, 1 di Bidogno, 1 di Casoro per il comune di Agra. — Carabbia forse dapprima più unito a Carona: alla fondazione della parrocchia di Carona 1425 *petitio degli habitatores castrorum sive terrarum de Carona et de Giona necnon de Melide ac de Carabia*. — Indipendente per gli affari civili: 1335 (elenco delle misure), 1453 (doc. 57), lista dei soldati 1470 (§ 16 n. 87). — Unito con Grancia fino al 1825 (v. 1644 Bell. stor. ser. II, III 12 sgg.).

<sup>99</sup>) 1335 elenco delle misure: comune loci (!) concilii de Agra et de Premona. Premona = Barbengo: 1422 *vicinancia de Agra et Premona*, presenti 6 de Agra, 2 de Barbengo coh. *ecclesia sancti Ambrosii de Premona*. V. inoltre § 8 n. 79, 80. — 1453 (doc. 57): *Agra et Barbencho*. — Negli affari ecclesiastici: tetto della chiesa (n. 88): *Biagonum et Premona cum teto suo concilio*. 1472 per Pambio v. n. 98, ma a Barbengo un cappellano alla fine del XV sec. v. Bell. stor. ser. II, III 12 sgg.).

cote con Vicomorcote e Castagnola con Ruvigliana e Suvigliana<sup>100</sup>), e poi, raggruppato attorno alla Chiesa di Santa Maria a Pazzalino, quello di Pregassona con le frazioni di Ligaino, Orfino, Sala, Villa, Botogno, Albonago e forse anche Viganello<sup>101</sup>). E finalmente nel Malcantone troviamo il *Concilium Sancte Mariae de Juvenia*, formato dai villaggi di Iseo, Cimo, Vernate e Aranno, del quale conosciamo però unicamente la funzione ecclesiastica<sup>102</sup>. Già abbiamo detto che non si può affermare che l'origine dei *Concilia* sia puramente ecclesiastica. Ma i bisogni ecclesiastici, per adempiere ai quali le piccole comunità, povere come erano, singolarmente non bastavano, costituivano il legame, che le tenne a lungo unite e che non le lasciò frazionare totalmente in piccoli comuni<sup>103</sup>).

4. Mentre per ragioni economiche ed ecclesiastiche, non sorgono necessariamente dei comuni, la terza sfera della convivenza umana, quella statale, ne è sempre e dovunque la condizione, là dove gli uomini economicamente e spiritualmente attivi, convivono non in anarchia, ma in rapporti ordinati e coordinati. Con l'attributo « statale » intendo tutto ciò che si riferisce a traffico e rapporti, tutto ciò che contribuisce al mantenimento dell'ordine, tutto ciò che crea diritto e assicura protezione. Anche se la forma di attività economica e di esistenza sono nettamente individualistiche, un villaggio e la campagna necessitano di

<sup>100</sup>) Morcote, Tetto della Chiesa (n. 88): Murchote cum toto suo concilio. Morcote, nel sec. XVII, aveva ancora sotto di sé Carabietta (mon. 1922, 185). — Castagnola: 1335 elenco delle misure: comune de C. cum communibus de Rovelliana et de Segugniana. Elenco delle strade: comunia sententarii concillii de Castigniola et de Gandrio. — 1395 dic. 28 (Motta) affitto del territorio de Rovelliana vicinantie de Castignola. — 1453 (doc. 57) solo C. da questo circondario, così pure 1470 lista di soldati.

<sup>101</sup>) 1222 giugno 4 (Boll. stor. II 232) Bertarus Lambertenghi di Vico lega all'ospedale di Lugano: totam meam partem tocium decime de Pregassona et eius concillii et eorum pertinentiis... excepta tamen... decimam ambroxianam que colligitur in loco et territorio de Albonago et in eius pertinentiis, que decima est in predicto loco de Pregassona et non debet esse in predicto indicato... De qua vero decima indicata ipsi ospitali... l'ospedale deve dare ecclesie sancte Marie predicti concillii de Pregassona seu monache vel monacho... annuatim per suos novellos... staria 2 blave... et concia 2 vini. — 1335 elenco delle misure: totum concilium de Pregassona debet substinere brentam et stateram. Il quartarius si trova a Albonago, Pazzalino, Pregassona, Sala, Rodolino, Orfino, Legadino (Ligaino), Viganello. Di tutti questi nel concilio generale 1453 e nella lista di soldati 1470 solo Pregassona e Viganello. Per l'ultimo v. § 8 n. 70. — Singoli territori v. n. 11, inoltre (§ 8 n. 69, 70, 218), § 6 n. 185; giugno 1416 (Arosio) beni in loco et territorio de Vedexago et de Albonago. — Fondazione della parrocchia di Pazzalino 1467/72 (Mon. 1923, 169): comuni di Pregassona, Viganello, Legazzo.

<sup>102</sup>) Elenco delle misure 1335: comune di Yse, c.d. Gimo, c.d. Aramic. — Elenco delle strade: comunia concillii de Zoena (?) et de Moliella. — 1453 Arano, Vernate, Cimo et Iseo. Per affari ecclesiastici Maspoli 101 e seg.: S. Maria de Juvenia, de Juvenia, Zuvenie.

<sup>103</sup>) Una parrocchia della pieve di Dongo sul lago di Como si chiama ancor oggi Concilio di Rumo.

strade pubbliche per permetterne il collegamento puramente esteriore. Una strada poteva sorgere col libero lavoro collettivo di tutti gli interessati, ma appena qualcuno si fosse rifiutato di collaborare, diventava necessaria una istanza, per obbligarvelo e precisamente un'istanza che potesse obbligare tutti. Per mantenere le strade libere, le fontane pulite, la quiete nel paese, per proteggere dai ladri i frutti dei campi e il bestiame nei pascoli occorreva un'organizzazione per tutta la località, cioè un comune<sup>104</sup>). L'associarsi per questi scopi primitivi inerenti alla quiete e alla sicurezza avvenne nel *salvamentum loci*, che costituisce un elemento fondamentale — quanto ad usi e costumi e forme — del comune che sorgerà più tardi, e che già apparirà nell'epoca feudale. Tutti gli abitanti: nobili, contadini, servi, nessuno eccettuato, anche se altrimenti potevano rivendicare posizioni privilegiate, giuravano di attenersi a questo ordine<sup>105</sup>). Tutte le funzioni maggiori della protezione giuridica, della procedura civile, della persecuzione dei reati, possono essere regolate da altre istanze esteriori cosicchè il servo può essere citato davanti al signore, il pertinente davanti al signore terriero, il nobile davanti a un tribunale feudale, il contadino libero davanti al *placitum* comitale. Ma per delitti campestri, per schiamazzi notturni, per negligenza negli obblighi ecclesiastici e per tutte le altre contravvenzioni minori, tali contravvenzioni dovevano essere punite e decise localmente, nessuno veniva citato altrove: davanti ad un tribunale cittadino o della corte. Per questa ragione la funzione statale è la base vera ed essenziale della comunità. Essa è pertanto una necessità perenne. Il famoso passo dell'Editto longobardo, che accenna ad una organizzazione locale, fa apparire l'adunanza del *conventus ante ecclesiam* non a scopi economici o ecclesiastici, ma a scopi giudiziari<sup>106</sup>).

Non solo l'ordine interno è compito dello stato, ma altresì la protezione verso l'esterno. Nei secoli delle invasioni barbariche e poi più tardi ancora, durante le scorrerie saracene e le invasioni ungheresi, grande era la necessità di una simile protezione. Dato il frazionamento della proprietà terriera, un'organizzazione di difesa basata semplicemente sui rapporti privati e collegata alle associazioni signorili, sarebbe stata insuf-

<sup>104</sup>) Sull'esercizio di queste funzioni da parte dei comuni v. § 14, 3 e 4. Giurisdizione romana e longobarda locale sulla campagna v. Mayer II 577.

<sup>105</sup>) v. Bognetti 141. — Stat. Campione 17. Elenco degli oggetti de quibus omnibus rebus in salvamento positus... nemini liceat furtum facere vel acipere (sono nominati prodotti della terra, utensili, panni, ecc.). — Secondo il *liber consuetudinum Mediolani* del 1216 (MHP XVI col. 924) anche i servitori e il seguito del Dominus prestano il *salvamentum*, tranne il dominus stesso, come capo e rettore del comune. — Nel periodo comunale tutti gli habitantes v. § 13 n. 18.

<sup>106</sup>) Editto di Rotari 343 (Caggese I 54).

ficiente. Non si nega l'esistenza di castelli di signori terrieri ma già a Castel S. Pietro, a Morbio Superiore, a Cabbio e a Mugena abbiamo trovato castelli dove parecchi proprietari erano cointeressati, così che l'elemento territoriale vi appare chiaramente <sup>107</sup>). Se consideriamo questi fatti unitamente alle *Consuetudines Mediolanenses*, secondo le quali tutti i rustici erano obbligati alla manutenzione di un castello — siano essi emancipati o no da altri obblighi verso i loro signori <sup>108</sup>) — risulta che la costruzione del castello è un obbligo generale di diritto pubblico, e che il castello stesso adempie funzioni per la comunità. Se confrontiamo il numero dei castelli noti, nel Sottoceneri: circa 50 — e non abbiamo affatto la pretesa di averli contati tutti — con quello dei comuni, 130 circa, difficilmente possiamo affermare: ogni villaggio ebbe un suo castello, ma possiamo dire: ogni villaggio appartenne a un determinato castello <sup>109</sup>).

La circoscrizione di un *castrum*, il distretto, entro il quale gli abitanti erano obbligati alla sua manutenzione, ad immagazzinarvi i loro prodotti, avendone in cambio protezione nei tempi di guerra, è la *castellania*. Molte di queste castellanze sono scomparse senza che ne sopravvivesse la memoria poichè molti castelli furono distrutti durante le guerre fra le città; molti vennero soppressi dalla signoria della città che mal tollerava questi rifugi della nobiltà locale, questi punti di appoggio dei comuni aspiranti all'autonomia. Molti vennero anche abbandonati dai signori che si trasferivano sempre più nelle città; e quando essi restavano in campagna, si impadronirono totalmente del castello, cosicchè ne decadde la funzione pubblica e l'importanza <sup>110</sup>). Solo per circostanze speciali, quando adempivano anche ad altri compiti nell'ambito della castellanza, i castelli furono conservati come ente comune.

<sup>107</sup>) Per questo e quanto segue v. § 5, 7. — Castelli di villaggi v. anche Caggese I 176 nella Toscana; cfr. Poeschel, *Burgenbuch von Graubünden* pag. 28: castra, che però spesso racchiudono solo una parte dell'abitato.

<sup>108</sup>) MHP XVI col. 922 e seg., anche quando un dominus lascia liberi i suoi sudditi, rimane l'obbligo: castrum reficiant et murum et fossatum, et portinarium ponant ad guaytam et scaraguaytam, et fossatum circa castrum et villam et portas et clavaturas ferreas et in villa et castro, et in eo incastellent, quia tale onus utpote individuum ab omnibus districtabilibus fieri debere... — Importanza del castello nella formazione del comune v. anche Schneider cap. 4.

<sup>109</sup>) Il luogo citato nella n. 108, la formula generale tam infra castris quam foris (doc. 2 e 4) e il passus castrorum sive terrarum (n. 97, 1425) lasciano supporre che i villaggi erano completamente cinti e muniti. Si distingue tuttavia tra castrum e fossatum villae; v. n. 9 anche § 8 n. 182, § 6 n. 166: o in castro o in loco.

<sup>110</sup>) v. § 9 n. 36, § 8 n. 158, inoltre il decreto 1381 marzo 22 di Giov. Galeazzo Visconti (stat. 1335 pag. 342 tgo.) divieto di costruire o restaurare aliquod castrum vel rocham aut palatium sive turrim sine nostra speciali licentia; pena capitis. — Castelli di villaggio e di valle come fondamento di posteriori castelli feudali v. Poeschel E., *Burgenbuch von Graubünden* pag. 28.

Un caso simile l'abbiamo nella *castellania de castro Sancti Petri*, la quale oggi ancor sopravvive nel comune di Castel San Pietro, che comprende, oltre il capoluogo: Castello, le frazioni di Obino, Gorla, Corteglia, Avra, Loverciano mentre nel Medioevo inglobava anche l'attuale comune di Balerna e, in un primo tempo, forse anche Coldrerio. Ma quest'ultimo si fece autonomo molto presto, sotto quasi tutti i rapporti<sup>111)</sup>. Tuttavia ancora nel secolo XVI i tre comuni erano associati nel possesso di un alpe sul Monte Generoso<sup>112)</sup>. Più a lungo e più strettamente rimasero uniti Castello e Balerna, i quali formavano un comune chiamato ora col nome dell'uno ora con quello dell'altro, sia nei confronti dello Stato, sia rispetto ai beni comuni<sup>113)</sup>.

Molto ben sviluppata era la castellanza di Sonvico. Essa comprendeva i tre villaggi di Sonvico, Dino e Villa e le piccole frazioni di Cimadèra, Treccio e Stampa, ed è identica con la *Curtis Summovici* del monastero di San Carpoforo<sup>114)</sup>. Non pare ci sia dubbio che il *castrum* di

<sup>111)</sup> 1171 (Racc. VI nr. 28) Mezzana in loco et fundo castri sancti Petri. Mezzana si trova oggi giorno nei territori di Balerna e Coldrerio v. anche § 8 n. 140. Coldrerio è già comune indipendente nell'elenco delle misure del 1335 (CT pag. 193, 209).

<sup>112)</sup> 1537 agosto 30 (Torriani) processo dei comuni di Castello, Balerna e Coldrerio contro il loro affittuario dominus Johannespetrus Busia, affinché lasci loro libero: totam alpem montis Generi siti et jacentis in territori plebis Balerne, quam dictus J. tenuit ad fictum a dictis comunibus, videlicet a quolibet eorum comunium pro sua rata parte. — 1603 (Adami doc. 43) promiscuità di pascoli tra Castello, Villa-Coldrerio, Balerna e S. Fedele Vallintelvi. — Più tardi parti in possesso privato: 1629 agosto 6 (Castello, patr.) arbitramenti tra la comunità di Balerna (!) e parecchie di Mugio. Balerna aveva venduto ai Bosina di Mendrisio, riservandosi diritti di pascoli, 1/4 alpis de Genero. Quelli di Muggio hanno comperato da de la Selva de Morbio inf.: 1/2 pro indiviso alpis Generi. — 1772 (Castello patr.) il comune de Castello compera dal nobile Pasini di Montagna nella Valtellina 1/6 dell'alpe del monte Generoso (nelle mie fonti per la prima volta così).

<sup>113)</sup> 1335 elenco delle misure: comune locorum vicinantie sancti Petri. Elenco delle strade: castellania de castro sancti Petri cum Balerna. Concili generali 1424 e 1467 (doc. 50, 60) solo comune Balerna. — Propri territori: 1210 maggio 15 (S. Abb. 104) peciola in territorio de Gorla de castro sancti Petri ubi dicitur ad Lavellum; peciola in territorio de Balerna ubi dicitur in Arbosta. Inoltre § 8 n. 135 e sgg. 1204 (doc. 10) il comune loci de Balerna, pare cioè solo Balerna, permuta un appezzamento della comunantia. Ma nel 1355 marzo 26 (Balerna cap.) arbitrato tra comune et homines vicinanciae de Balerna et de castro sancti Petri e S. Vittore Balerna concernente il medesimo pezzo (o uno nelle immediate vicinanze?): 35 perticae ad Riveram, coh.: Brezia, ecclesia episcopalis, buschum de Costera de Rivera dicte ecclesie de Balerna, comune de Balerna. Il comune aveva distrutto la clausura quod erat subtus e tenuto occupato il territorio che veniva richiesto dal Capitolo e che deve ora investirlo del detto territorio.

<sup>114)</sup> *Castrum* menzionato 1326 (CT pag. 160 e sgg.). — Estensione della castellanza: v. § 8 n. 251 e sgg. spec. 254 e 265, doc. 49. — Cimadèra e Treccio in Val Colla dal 1878 un comune a se stante. Rovelli Sonvico pag. 19 e sgg. assegna erroneamente anche la Val Colla alla castellanza (v. invece § 8 n. 51), inoltre Cadro, Davesco, Sureggio; là si trovavano però solo beni di singole comunità della castellanza, donde derivarono poi altri abitati. Circa questi vicini dimoranti fuori v. § 16 n. 164.

Sonvico sia stato il centro della signoria dell'abate. Ma poichè non era semplicemente una proprietà privata, ma una pertinenza, di diritto pubblico, del villaggio, così col lento decadere della sovranità feudale passò automaticamente al comune, che nel secolo XV lo ricostruì e appoggiandovisi ottenne una notevole autonomia<sup>115</sup>). Anche la comunione degli alpi e dei pascoli, voluta in un primo tempo dal signore feudale, si mantenne quando, nel sec. XIII, si fece strada anche qui, la tendenza al frazionamento. Poi, senza costrizione alcuna, i tre comuni mantennero la comunione degli alpi, mentre altre terre appartenevano a due o a uno solo di essi, poichè già nel sec. XIII esistevano i singoli comuni<sup>116</sup>). Gli stessi erano autonomi per gli affari interni ed avevano ufficiali propri, *consules*, *decani* e *camparii*<sup>117</sup>). Anche la città di Como riconosceva questi singoli comuni, cosicchè la più grande comunità si indeboliva e tendeva alla dissociazione<sup>118</sup>). Solo il secolo XV, con il suo sviluppo a tendenze involutive, portò ad un nuovo rifiorire. Poichè da allora in poi, accanto alle organizzazioni comunali, ne esisteva una propria per la castellanza: i *consules castellantiae*, ai quali, i *consules* delle singole località, presentano i rendiconti delle entrate e che dirigono gli affari comuni; e poi vi è un consiglio di 8 uomini, che emana statuti, ne cura l'esecuzione e sorveglia la gestione degli ufficiali<sup>119</sup>). Non solo le maggiori funzioni statali, ma anche l'attribuzione delle multe, i regola-

<sup>115</sup>) L'abate si nomina nel 1326 (CT pag. 180) *dominus castellantie*; la congregazione sotto la presidenza del suo rappresentante nella vinca Briuzellini: *subtus castrum*. Qui ancora nel 1364 (CT 70); nel sec. XV nel *castrum* (stat. Sonvico 159). Sull'evoluzione politica v. § 16 n. 160 e sgg.

<sup>116</sup>) V. § 8 n. 261 (1206) e 262 (1326). Gli statuti del 1473 rispecchiano ancora le medesime condizioni: Nr. 117 carico comune dell'alpe ecc., Nr. 43 *huscus de Sorivo*. Nr. 121, 123 pascolo comune e così via. — 1514 (CT 84) si definiscono i confini dell'alpe de Maroxo che dev'essere *comunantia pastura et alpes dictorum comunium de Sonvicho et de la Villa, et communiter utentur et paschulantur inter eos*, e i rimanenti territori, che sono separati. A Sonvico appartiene certamente come tuttora Dino.

<sup>117</sup>) Stat. Sonvico Nr. 74: il console della Villa riscuote entrate e talie, fa i conti con i consoli della castellanza. Il camparo della Villa applica quivi le multe. — Nr. 70 i decani delli loci di Sonvico e Dino. — V. anche Nr. 117.

<sup>118</sup>) Elenco delle misure 1335: *commune de Sumvico, c.d. Dignio, c.d. la Stampa, c.d. Ansono, c. loci de Colieno*. Nel 1348 (CT 57) il comune loci de Sonvico compera un mulino. Nel 1364 (CT 70) *vicinancia comunium et hominum locorum vicinancie de Sonvico, de Dignio et de la Villa, precepto X consulis comunis et hominum loci de Sonvico, Y consulis... de Dignio, Z consulis... de la Villa, qui vicini erant plus duarum pareium dictorum vicinorum dictorum locorum dicte vicinancie dicte castellantie*. Esiste quindi la connessione, ma nessuna organizzazione comune. — 1375 (CT 75) *vicinancia comunis et hominum de Sonvicho*. Statuto sui vota, festività religiose, elemosine, ecc.

<sup>119</sup>) *Consules* v. § 13 n. 106 stat. Sonvico Nr. 1-4, 7-9, 53, 145, 154 e passim. — *Consiglieri* Nr. 1, 3-6, 9, 145 e passim. — Un *caneparius* incerto: stat. Nr. 80 e sgg. ma tutti copiati dagli statuti della Valsolda (v. § 13 n. 9). Un *camparius*, che contemporaneamente quale usciere del comune, è *servitor* Nr. 2, 9 e sgg.

menti per i campi e l'ordine di polizia, erano di competenza della comunità di castellanza<sup>120)</sup>.

Ciò che sappiamo circa altre castellanze è poco e non ben chiarito. Nel Malcantone i villaggi di Novaggio, Curio, Banco e Bedigliora formano una castellanza, menzionata ancora, a parecchie riprese, dal XIII fino al XVIII secolo<sup>121)</sup>; essa conserva perennemente boschi comuni<sup>122)</sup>, tuttavia non sappiamo esattamente a quale *castrum* appartenesse<sup>123)</sup>.

Ci è nota viceversa una castellanza dipendente dal castello di Grumo, nella valle del Vedeggio; ma solo sappiamo che essa esistette e che comprendeva probabilmente Gravesano, Manno e Bedano, i quali erano uniti ecclesiasticamente e avevano, dal punto di vista economico, una situazione comune, in quanto colà estesi fondi appaiono beni allodiali o feudi dei Rusca di Bedano<sup>124)</sup>. La *castellantia de Sancto Michaelis*, presso Cassarate, coincideva verosimilmente, col *concilium* di Castagnola<sup>125)</sup>. Siccome in questi e altri castelli risiedevano feudatari laici, così nel corso dell'epoca feudale quelli si trasformarono sempre più in castelli privati e come tali poi scomparvero o perdettero la loro importanza e i loro rapporti coi comuni, i quali si svilupparono, si scomposero e si associarono per proprio conto<sup>126)</sup>. Donde il numero relativamente scarso di

<sup>120)</sup> Giurisdizione stat. Sonvico Nr. 1, 2, 13, 102; 12, 14-16. — Facoltà di multare Nr. 1, 9, 128. — Ordinamento dei campi Nr. 10, 11, 35, 52, 61; ecc. — Mulini stat. Nr. 36-38, 64, 77, 135. — Imposte Nr. 5, 93, 124, 158. — Pesì e misure Nr. 75, 76, 119. — Gli statuti sembrano essere in parte semplici statuti comunali per Sonvico, p. es. Nr. 73 concernente le greggi, dove si parla di comune e non di castellanza (?).

<sup>121)</sup> 1214 (Motta, informazione) in quest'anno si trova nominata la castellanza di Novaggio. — 1298 (Cap. del Duomo, inv.) coh. communis castelancie de Novazio. — 1316 novembre 7 (Portugal de Faria, cav. Ant., Note per la... famiglia de Marchi e del comune di Astano, Livorno 1899, pag. 10): il prelati domus umiliatorum de Astano affitta beni in territorio de Novazio et etiam in tota (caste)-llancia Novazi. — 1396 (informazione del parroco Don Elia a Castelrotto) vendita di diritti alla castellanza da parte dei Visconti di Curio. — 1418 giugno 12 (mon. 1921 pag. 63) decima in territorio della castellanza di Novaggio, Curio, Banco, Bedigliora. — 1443 maggio 12 (Maspoli 79 n. 1) assemblea della castellanza di Novaggio, Bedigliora, Banco, Curio ad ecclesiam sancti Salvatoris de Bedeliora.

<sup>122)</sup> V. n. 121 (1298). — 1766 febbraio 24 (Bedigliora comm., libro dei verbali 1709 fino 1801) vicinanza di Biviora. Precetto del capitano regente di Lugano « di essere pronti a dividere fra voi e il comune di Curio la Castellanza chiamata nel Monte Mondino ». — I confini non naturali degli attuali territori, dove Bombinasco come « enclave » appartiene a Curio (fino al 1850 conteso con Bedigliora) e così una piccola « enclave » sul Monte Mondini, furono originati dalla divisione di estesi bei comuni.

<sup>123)</sup> 1298 (CT pag. 159 e seg.) Novaggio e Curio: in Castellatio, in Castra in Ripa de Castello. A Migliegla c'è un campo denominato « Castellanza », inoltre a Novaggio e Migliegla una località: Castello (Siegfried foglio 540 bis); cfr. anche i Rusconi de Bedeliora v. § 8 n. 25.

<sup>124)</sup> castellantia v. § 6 n. 171. — Per affari ecclesiastici v. Maspoli pag. 71. — Rusconi v. § 6 n. 169.

<sup>125)</sup> castellantia v. § 6 n. 134, cfr. estensione dei feudi dei de sancto Michaelis § 6 n. 131 e sgg.; concilium § 19 n. 101.

<sup>126)</sup> v. § 5 n. 111.

castellanze documentabili. Si può tuttavia rilevare che parecchi castelli possono essere messi facilmente in relazione con una comunità più grande, di cui abbiamo documentazione, o con gruppi di località associate. Così, per esempio, Bioggio può essere collegato alla comunità di beni alpestri di Bioggio-Cademario, Arasio col *concilium Sancti Abundii*, Barbengo col *concilium Premone*, Morecote col *concilium* omonimo, Cabbio con la metà superiore della Val di Muggio e così via <sup>127</sup>).

5. Finora abbiamo messo in rilievo i tre elementi costitutivi del comune ed i loro risultati, ma abbiamo anche visto che a questa triplice origine non corrisponde dovunque una triplice organizzazione, poiché elementi economici, ecclesiastici e statali collaborano e si compenetrano. Solo l'ampiezza e il nome erano prevalentemente determinati qui dall'uno, là dall'altro elemento. Non c'era allora separazione tra chiesa e stato e nemmeno tra economia e diritto. Come l'uomo singolo appartiene per sua natura a tutte e tre le sfere, quale unità vivente, così anche le comunità collettive medioevali, quali organismi naturali, restano congiunte, da tutte le parti, alla vita del tempo. Quartieri cittadini, corporazioni, ordini monastici, sono sempre nel contempo organismi religiosi, economici e statali. Anche il comune rurale è una comunità vivente molteplice <sup>128</sup>). Nel basso Medioevo vediamo che questa unità è, in modi diversi, sconvolta o soppressa, causa interferenze tra le organizzazioni particolari. Ma ci furono forse in tempi remoti « comuni originari » dove tutte e tre le sfere coincidevano, nei quali tutta la vita comune era organizzata e che furono poi distrutti dalle suddivisioni? Era magari la *plebs* questa comunità originaria — non come associazione ecclesiastica, ma come associazione generale — che si riallacciava forse agli antichi pagi? <sup>129</sup>).

A Bellinzona troviamo una tale coincidenza tra *plebs*, *comitatus* e comunità rurale. Forse questo valeva anche per la pieve di Capriasca, forse pure per Lugano; per Agno, però, no. La *curtis regia* di Agnuzzo non comprendeva tutta la pieve di Agno che sarebbe stata, per una comunione di beni, troppo vasta e troppo eterogenea <sup>130</sup>).

<sup>127</sup>) Cfr. n. 78 Bioggio con § 5 n. 62; n. 94 e sgg., Arasio con § 6 n. 145 e CT. pag. 105; n.99 Barbengo con § 6 n. 18 e sgg. Cabbio con CT pag. 158.

<sup>128</sup>) Caggese sorvola questa universalità, fissandosi marxisticamente unilaterale sulla lotta di classe e sul fattore economico. Perciò si crede in dovere di contraddire Mazzi (Le vicinie di Bergamo) allorchè questi dà alla vicinia un carattere religioso (Caggese I 238). Meyer Blenio pag. 28 accenna al crollo dell'unità economica ed ecclesiastica. — V. anche Mayer II 577.

<sup>129</sup>) Bognetti 169: *Pagus* = *plebs*.

<sup>130</sup>) Bellinzona v. doc. 40 *pastura comunium et hominum burgi et comitatus Biri-*



In ogni modo, nel Sottoceneri, comunità plebane non hanno importanza sia dal punto di vista ecclesiastico, come abbiamo visto, sia da quello statale. La *plebs* nell'alto e nel basso Medioevo appare come circoscrizione territoriale, analogamente a *vallis* e altre denominazioni geografiche, quando occorre circoscrivere una regione o denominare una località<sup>131</sup>). Tuttavia si possedevano giurisdizione o altri diritti in una pieve, non però sulla pieve. Anche quando più tardi venne nominato un vicario per tutta una regione, egli si faceva chiamare *potestas* dei singoli *loci*, non *potestas plebis*, poichè un'associazione *plebs* non esisteva e non poteva quindi avere un preposto<sup>132</sup>). Si potevano fare delle suddivisioni territoriali secondo le pievi o stabilire elenchi secondo esse<sup>133</sup>), emanare anche statuti con vigore su determinate pievi, ma gli organi incaricati della esecuzione di questi statuti non erano le pievi come tali, ma i *comunia locorum* entro queste pievi. Essi ne sorvegliavano l'osservanza e consegnavano i rei a Como<sup>134</sup>). Solo nel sec. XV, quando sotto i Visconti si verificò un frazionamento territoriale generale, le pievi vengono chiamate come tali ad adempiere a certe funzioni, per raggiungere poi sotto il dominio dei Confederati la loro maggior importanza<sup>135</sup>). La

zone... inoltre § 9 n. 51 (1192), CT pag. 203, 213: in comitatu seu plebe Birizone. Circa questo comitatus v. § 9 n. 29. — Capriasca v. n. 35 e sgg. — Lugano v. n. 66 — Agno v. § 8 n. 12 e sgg., specialmente 17; § 1 n. 8 sgg., 21 sgg.; politico § 8 n. 55. — Plebs come giurisdizione dello sculdascio v. Mayer II 557.

<sup>131</sup>) La posizione di un luogo viene per lo più designata: in loco de X plebis Y, ma spesso anche in loco de X vallis Lugani, v. § 1 n. 11.

<sup>132</sup>) Sovranità nelle pievi v. § 9 n. 50 e seg... si quis locus rebellis fuerit. Già nel 1170 si tratta di loci e non di plebes, v. § 9 n. 41 e sgg. — Podestà v. § 15 n. 41.

<sup>133</sup>) Nel 1240 e 1279 tutto il territorio dello stato della città di Como fu attribuito ai 4 quartieri cittadini (MHP XVI 451), il che facendo le pievi servirono come base. Ma a quelle vicine sono intenzionalmente assegnati quartieri diversi. Negli statuti conosciamo i quartieri solo come circondari elettorali nella città, v. Campiche 43 e sgg. Gli elenchi della popolazione, che furono deposti nell'archivio statale di Como, dovevano essere stesi: de una plebe insimul unus locus post alium (Stat. 1335 I 99). V. anche gli elenchi del 1335 CT pag. 193 e sgg.

<sup>134</sup>) Per esempio: limitazioni della caccia, come pure divieto di catturare le pernici per le pievi di Fino, Zezio, Riva San Vitale (Stat. gen. 118, Stat. 1335 II 180); divieto di cacciare nei campi per le pievi di Fino, Zezio, Uggiate, Balerna, Riva San Vitale (Stat. gen. 154, Stat. 1335 II 182 e seg.). Questi statuti devono tuttavia essere sorvegliati dai *comunia et quodlibet comune dictarum plebium* e *consules seu rectores et camparii predictorum locorum dictarum plebium* (Stat. gen. 155). — Nello stat. 1335 II 58 vien nominato un comune plebis, ma con ciò si intende solo il capoluogo della pieve. Infatti i prigionieri devono essere consegnati da parte del comune che li ha arrestati, al *proximiori comuni episcopatus scilicet illi comuni ville quod est comune plebis* ecc.

<sup>135</sup>) Politica viscontea v. § 15 n. 62 e sgg., poi § 17. Dal 1475 è menzionato più volte a Lugano, oltre al *capitaneus vallis*, una *potestas plebis*, se tuttavia non si tratta di un errore, un'inesattezza della cancelleria ducale, che assegnava a Lugano il podestariato della pieve, come del resto era frequente: 1475 marzo 10 (BA Cap. Lug.) dux potestati plebis Lugani, per tasse abusive. — 1478 dic. 4 (BA Cap. Lug.) nomina di

politica di Como, prudente e consapevole dei propri scopi, aveva cercato per quanto possibile di sopprimerle o le aveva esautorate col non tenerle in considerazione, e portate quindi allo scioglimento, perchè le sembravano troppo grandi e quindi troppo pericolose<sup>136</sup>). Inoltre la comunità plebana non sarebbe mai bastata a tutti i bisogni locali, perchè effettivamente era troppo ampia. La giurisdizione campestre per esempio, doveva sempre essere esercitata da associazioni minori.

Solo per il Luganese ci è stata tramandata una suddivisione territoriale in centene, complessi territoriali ciascuno di circa una mezza dozzina di paesi contermini, che furono costituiti probabilmente a suo tempo in base ad un censimento della popolazione, e comprendenti ognuna circa 100 fuochi<sup>137</sup>). Quando sia stata fatta questa suddivisione e se si tratti di una misura intrapresa dal vescovo o dalla più antica signoria comunale di Como, non è noto<sup>138</sup>). Nella unica fonte del 1335 le centene non sono più che distretti territoriali senza organizzazione propria; gli organi esecutivi sono anche colà i comuni in esse compresi. Anche rispetto a queste era dunque operante la politica frazionatrice di Como. Gli statuti di quella città parlano unicamente di *comunia burgorum et locorum*. Solo queste singole comunità rurali giurano obbe-

---

un commissario straordinario, designato capitaneo, potestatibus, officialibus, comunitatibus et hominibus dicte vallis. — 1479 giugno 22 (BA Cap. Lug.) ordine al podestà di Lugano, di non sospendere gli invii di viveri a Bellinzona nonostante il pericolo di peste. — Nelle pievi ora ci sono pure ufficiali per le strade v. doc. 65 (1477). — Periodo elvetico v. Weiss pag. 71 e Boll. stor. ser. II, III 12 e sgg. Tentativi delle pievi di abbattere la comunità di valle.

<sup>136</sup>) La sottomissione non riuscì dappertutto. A Locarno per esempio, la pieve si mantenne forse come comunità. Gli ufficiali del contado, menzionati da K. Meyer Cap. pag. 6 e sgg. e pag. 121 e sgg., sono certamente o degli anni 1288 e seguenti quando anche nel Sottoceneri appaiono gli inizi di una amministrazione particolare (v. § 15 n. 48), o posteriori.

<sup>137</sup>) Elenco delle strade 1335, CT pag. 210 e sgg. Giungo al numero di 100 fuochi sommando le seguenti frazioni di centene: 25 foci de medio centenario de Novazo, a cui vanno aggiunti 25 foci de Bedaliola et de Bancho et de Coyra (Curio) = 1/2 centenarium (= castellantia di Novaggio v. n. 122). I *comunia consilii* de Zoena et de Moliella formeranno l'altro medium centenarium. In questo modo i 4 gruppi per il mantenimento delle strade diventano press'a poco ugualmente grandi, cioè 327, 375, 350 fuochi. In questo elenco sorprende tuttavia la mancanza della comunità di Bioggio-Cademario, del borgo di Agno, di Magliaso, Neggio, Pura, Caslano, che costituiscono 2 altre centene, alle quali va aggiunta 1 1/2 centenaria nella Carvina (cfr. n. 144), cioè un ulteriore complesso di 350 fuochi. Mi sembra che ricopiando questo elenco nei nuovi statuti se ne sia semplicemente tralasciata una parte. Altrimenti si può ben pensare il contado suddiviso in tale centene, se si aggiunge magari al concilium di Pambio quello di Carabbia, per ottenere le omonime centenarie. Solo Morcote e Carona non sono compresi, che del resto erano esenti dal mantenimento delle strade v. § . 132.

<sup>138</sup>) Nel XIII e XIV sec. centenaria a Ceneda e Cadore = plebes; cittadine a Padova e Vicenza = viciniaie, v. Mayer II 559. Schneider 124 n. 2 le considera ordinamenti dell'epoca comunale.

dienza ed esercitano tutte le funzioni statali nella campagna<sup>139</sup>). Nè le *plebes*, nè i *centenaria* erano dunque allora organi statali. Ma gli ultimi un tempo lo erano stati certamente. Ancor nel 1335 essi costituiscono i circoli, obbligati alla refezione delle strade statali, anche se i diretti responsabili siano i singoli comuni. A quel tempo ancora la pesa pubblica per tutto l'antico distretto era situata nei loro capoluoghi<sup>140</sup>). Anche la evidente coincidenza, che appare da questa suddivisione — nonostante il suo carattere statistico — con altri tipi di comunità già menzionati, i *concilia* e le *castellantiae*, li fa apparire come veri e più antichi comuni rurali<sup>141</sup>).

Ma neanche le centene furono nei tempi più remoti il primo nucleo o unità. Anche se appaiono tali, di fronte al signore, i bisogni locali richiedevano già allora comunità singole. Il fatto che più tardi, per esempio nella valle Carvina, esse siano chiamate *decaniae* e altrove i preposti al villaggio si chiamano *decani*, fa intravedere che queste comunità erano sottoposte, come sottodistretti, alle centene<sup>142</sup>). Quando, sotto la signoria di Como, i piccoli singoli comuni vennero preferiti, questa categoria di comunità prevalse, poichè essenziale era la base statale. La politica di Como contribuì, a quel movimento generale di dissolvimento delle grandi comunità, quale osserveremo, attorno al 1200<sup>143</sup>). Dove questo principio del *divide et impera* condusse fino all'atomizzazione — cosicchè picco-

<sup>139</sup>) v. § 14. Già nel 1170 appare: *condicia que loca solita sunt facere*; v. § 9 n. 44.

<sup>140</sup>) v. CT pag. 195 e segg.: le 2 *centenaria* de Criviascha corrispondono alle *staterae* di Sala e Ponte. — *Unum centenarium et medium vallis Carvynae* sono verosimilmente la metà di questa valle; poichè si trovano *staterae* a Isona, Bironico e Mezzovico. Le *staterae* di Breno (*centenarium de Arosio et Breno*), Novaggio (v. n. 137), Sessa, S. Abbondio (con Premona) corrispondono esattamente alle rimanenti *centenaria* della pieve di Agno; le *staterae* di Agno e Caslano appartengono alle mancanti. Certo anche una a Croglia (*burgus* v. § 12 n. 14), mentre invece manca Torricella. — *Statera* a Lugano per il *centenarium* de Sorengo, a Cassarate per cent. di Castagnola, inoltre Sonvico, Comano, per S. Pietro Pambio (con Carabbia) a Fontana. Inoltre a Melide per il non attestato *centenarium* di Carona (v. n. 97 parrocchia) e a Morcote (*concilium* v. n. 99), a Pregassona. La *statera* si trova anche a Colla e Certara, i cui 27 fuochi erano al di fuori della divisione per *centenaria*, forse perchè abitati di recente e a Canobbio e Brè, dove probabilmente le signorie feudali di S. Ambrogio e S. Pietro in Ciel d'oro (v. § 7 n. 15, 49) regolavano pesi e misure. Nonostante le differenze che del resto non sorprendono nell'elenco non omogeneo, la coincidenza è, in principio, evidente e lo si deduce anche dallo stat. 1335 VI 2, v. § 69 n. 81.

<sup>141</sup>) Pieve Capriasca 2, Val Carvina 3 intere *centenaria*, la *castellantia* di Sonvico 1, la *castellantia* di Novaggio 1/2, così pure la *castellantia* di Grumo; i *concilia* di S. Abbondio e di S. Pietro Pambio probabilmente 1/2 *centenarium* ciascuno. Sovrapposizioni non sono probabili in nessun luogo. — A Locarno *cinquantenae* v. CT pag. 212.

<sup>142</sup>) Carvina v. doc. 35. — *Decani* nella Capriasca v. stat. Capriasca 17, a Breno v. doc. 14.

<sup>143</sup>) Mugena-Arosio n. 76 e seg. — Sonvico § 8 n. 261. — Cademario-Bioggio n. 78 e seg.